

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate e della Guardia di finanza

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Innanzitutto una precisazione: chi sono gli ufficiali del « Ruolo ad esaurimento »? Sono ufficiali di complemento i quali, attraverso raffermes pluriennali e annuali, hanno maturato il diritto all'impiego. Si tratta di circa quattromila ufficiali — tra Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri — destinati, come dice il nome, a « esaurirsi ».

L'avanzamento di questi ufficiali è stato regolato nel tempo con diverse leggi che ne hanno sempre subordinato la promozione a quella dei pari grado dei ruoli normali e speciali.

Con la legge 19 maggio 1986, n. 224, articolo 32, commi 1 e 2, che ha disciplinato in modo autonomo l'avanzamento nei ruoli ad esaurimento, un ufficiale di tali ruoli, ad eccezione del ruolo naviganti

dell'aeronautica italiana, per essere promosso da maggiore a tenente colonnello doveva maturare due requisiti: quattro anni di anzianità nel grado e ventidue anni di servizio da ufficiale, contro una permanenza degli altri ruoli, legata al solo requisito della permanenza nel grado.

La legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 13, nell'intendimento di sanare questa disparità, prevedeva la promozione al grado superiore sulla base della permanenza nel grado, subordinandola però alla promozione del pari grado del ruolo normale e speciale.

La legge non ha potuto essere applicata. Perché? La Corte dei conti ha fatto un rilievo motivando che l'applicazione della norma debba essere limitata al triennio 1981-1983 — a conferma di una precedente sentenza del Consiglio di

Stato — avendo il legislatore lasciate immutate le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 32 della citata legge n. 224 del 1986, che a decorrere dal 1° gennaio 1984, configurano una disciplina permanente di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. A distanza di circa un anno, veniva sollecitato un provvedimento alla Commissione difesa della Camera. La « risoluzione Gasparotto » n. 7/00464, approvata nella X legislatura all'unanimità dalla Commissione ed accettata *in toto* dal Governo, ha impegnato il Governo stesso ad assumere ogni iniziativa affinché il citato articolo 13 venisse interpretato e applicato in senso estensivo, cioè anche dopo il 1983.

Nulla è stato fatto. Anzi, contrariamente a quanto stabilito dalla legge e raccomandato dalla Commissione difesa, si vorrebbe, oggi, risolvere il problema, assecondando nella sostanza l'interpretazione restrittiva fornita dal citato organo di controllo.

Secondo l'Esercito, infatti, se la legge passasse come è stata formulata è come era intenzione del legislatore, regolerebbe, il ruolo ad esaurimento ma causerebbe malcontento fra gli ufficiali del ruolo speciale unico e dei ruoli normali che, a parità di anzianità di servizio, avrebbero profili di carriera meno vantaggiosi.

Qualunque però sia la motivazione dell'opposizione è indegno tollerare che a distanza di più di due anni una legge dello Stato non venga compiutamente applicata.

Se la legge trovasse, invece, applicazione, oltre a restituire giusta dignità ad un ruolo che non ha mai fatto nulla per demeritare si dovrebbe valutare che:

1) il Governo, ha presentato il nuovo modello di difesa in cui è previsto per le tre Forze armate una riduzione nel numero degli ufficiali del 30 per cento, pari a circa 2.400 unità.

2) il ruolo degli ufficiali ad esaurimento è, come dice il nome, destinato ad « esaurirsi » e quindi, a parità di servizio prestato, ritardandone la carriera si ritarda il raggiungimento dei benefici previsti e si scoraggia il congedamento.

Il riconoscimento delle nuove anzianità per alcuni farebbe raggiungere in anticipo migliori condizioni per lasciare il servizio, diminuendo così gli organici come auspicato.

In tal quadro è stata individuata una soluzione che, salvaguardando gli assetti organizzativi e funzionali delle Forze armate, soddisfi per quanto possibile le attese del personale dei ruoli ad esaurimento, evitando però scavalcamenti e conseguenti penalizzazioni del personale dei ruoli normali e speciali e razionalizzando l'intera materia.

La nuova disciplina in sostanza prevede che, se più favorevole rispetto ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della citata legge n. 224 del 1986, a partire dal 1° gennaio 1984, tutti gli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono promossi, dopo aver maturato almeno un anno di permanenza nel grado ed essere stati giudicati idonei, con effetto dal giorno successivo a quello della promozione del pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado che appartenga ai ruoli normali o speciali del servizio permanente effettivo.

Costituisce altresì impedimento alla promozione dell'ufficiale del ruolo ad esaurimento l'esistenza di ufficiali nei ruoli normali o speciali aventi grado pari o inferiore che non siano stati ancora promossi ed abbiano anzianità di servizio da ufficiali pari alla sua. In tale caso, per evitare scavalcamenti da parte degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento a danno dei colleghi dei ruoli normali o speciali del servizio permanente effettivo, viene previsto che i primi sono promossi con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta promozione dell'ufficiale dei ruoli normali o speciali che formava impedimento.

Per ragioni di equità, è inoltre previsto che non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale del ruolo ad esaurimento l'esistenza nei ruoli normali o speciali di ufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o che abbiano avuto sospesa la valutazione o la promozione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma *3-bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« *3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1984, la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento avviene, se idonei, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano, se più favorevoli rispetto a quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 ».

2. Dopo il comma *3-bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« *3-ter.* Costituisce impedimento alla promozione di cui al comma *3-bis* l'esistenza nei corrispondenti ruoli normali e speciali di ufficiali pari grado o di grado inferiore, di uguale o maggiore anzianità di servizio come ufficiale, che non siano ancora stati promossi al grado superiore a quello posseduto dall'ufficiale del ruolo ad esaurimento. In tal caso, l'ufficiale del ruolo ad esaurimento è promosso con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta promozione dell'ufficiale che ha determinato l'impedimento. Non costituisce ostacolo all'avanzamento l'esistenza nei ruoli normali e speciali di ufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o per le cause indicate all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o che abbiano avuto sospesa la valutazione o la promozione ».